

# Super-interessi legali dovuti solo se lo dispone il giudice

## Sezioni unite

Il magistrato può decidere il pagamento se accerta che ci sono tre presupposti

Tra gli elementi da verificare c'è la mancanza di valida determinazione contrattuale

Angelo Busani

I super-interessi legali (quelli dovuti secondo il tasso previsto per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali) sono dovuti solo se il giudice lo dispone espressamente; il giudice, a sua volta, adotta tale decisione solo se accerti, secondo quanto prospettato nel corso del procedimento giurisdizionale, la sussistenza del presupposto in base al quale la legge riconosce dovuto il pagamento degli interessi maggiorati.

È ciò che decidono le Sezioni unite della Cassazione in due quasi coeve sentenze (la n. 12449 del 7 maggio e la n. 12974 del 13 maggio 2024), con le quali, in sostanza, si afferma che i super-interessi non si rendono dovuti quando un provvedimento giurisdizionale contenga una semplice condanna al pagamento di somme di denaro oltre «agli interessi nella misura legale».

La normativa in tema di interessi legali è contenuta nell'articolo 1284 del Codice civile, in base al quale il tasso legale "ordinario" è attualmente fissato nel 2,50 per cento (comma 1); tuttavia, qualora non ne

sia stata determinata la misura (tipico è il caso del debito risarcimento del danno o della sentenza di condanna a un pagamento), «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» (comma 4): si tratta dei cosiddetti super-interessi, attualmente stabiliti nel 4,50 per cento.

La Cassazione, nella sua composizione più autorevole, sancisce dunque che, qualora il giudice disponga il pagamento degli *interessi legali* senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio "ordinario" se manca nel titolo esecutivo giudiziale lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla

proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In altre parole, la Cassazione osserva che, quando il comma 4 dell'articolo 1284 stabilisce che si rendono dovuti i super-interessi dal momento della domanda giudiziale, tali interessi non vengono prescritti come se fossero un mero effetto legale (come accade per gli interessi al saggio ordinario), ma vengono correlati a determinati presupposti che sono subordinati a una specifica valutazione giudiziale e che quindi devono essere accertati nel corso del procedimento.

Tali presupposti oggetto di necessario accertamento sono tre.

❶ La natura della fonte dell'obbligazione: può trattarsi di obbligazioni contrattuali o derivanti da responsabilità extracontrattuale, di crediti di lavoro, di crediti per gli alimenti o derivanti da obblighi familiari eccetera.

❷ La mancanza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, il che è previsto dalla legge quale circostanza la cui sussistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura maggiorata.

❸ L'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza dei super-interessi: tale è senz'altro la notifica dell'atto di citazione o del deposito del ricorso introduttivo, mentre può essere controverso se il requisito ricorra in caso di istanza di sequestro conservativo o di consulenza tecnica preventiva, di domanda di accertamento tecnico preventivo obbligatorio o con riferimento allo svolgimento del procedimento di mediazione.

## NEL CODICE CIVILE

### Articolo 1284, comma 1

Il saggio degli interessi legali è determinato... al 5% in ragione d'anno. Il ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale..., non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno